



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE AREA 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA

N. 109 del 20/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 36/2023 E, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO "STUDIO LEGALE AVV.TI CAPECCHI E ASSOCIATI", PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO AL CONSIGLIO DI STATO - RG 8142/2026 - DALLA SIG.RA. [REDACTED] CONTRO IL COMUNE DI MARCIANA, PER RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA DAL TAR TOSCANA (SEZIONE II) N. 00396/2026 DEL 23/02/2026; CIG N. BD6BE40155 -

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028;
- il decreto del Sindaco del Comune di Marciana n. 27 del 17/07/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile di Area 1 "Servizi affari generali, al cittadino, alla persona" con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e titolare di Elevata Qualificazione";

Ricordato che:

- con nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 12329 del 01/08/2025, veniva notificato il ricorso – RG N. 2223/2025 - proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Toscana, dalla Sig.ra [REDACTED] contro il Comune di Marciana, per *"l'annullamento previa sospensione anche ai sensi dell'art. 56, co. 1 C.p.a. del provvedimento prot. n. 10069 del*

DETERMINAZIONE NR. 109 del 20/10/2026 pag. 1/7

27/06/2025, con il quale la Comandante della Polizia Locale di Marciana (LI) ha dichiarato la decadenza dell'autorizzazione NCC n. 6/2021" giacché rilasciata alla Sig.ra sopraindicata;

- con Decreto Sindacale n. 22 del 21 Agosto 2025, si conferiva mandato alla sottoscritta per la costituzione dell'Ente nel giudizio relativo al ricorso di cui sopra;
- con determinazione n. 80 del 28/08/2025, si affidava l'incarico di rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, avverso il ricorso RG N. 2223/2025, allo Studio Legale Luca Capecchi ed Associati, avente C.F. e P. IVA 05480590487, e precisamente nella persona dell'Avv.to Giovanni Tieri;

Precisato che, all'esito del procedimento instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo per la Toscana - RG n. 2223/2025 – con la Sentenza n. 00396/2026 veniva respinto il ricorso proposto dalla Sig.ra [REDACTED];

Visto che, con nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 15487 del 25/09/2026, veniva notificato il ricorso in appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – RG n. 8142/2026 - nonché, promosso dalla Sig.ra [REDACTED], contro il Comune di Marciana per ottenere l'annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Toscana (Sezione Seconda) n. 00396/2026 del 23 febbraio 2026, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado *ut supra* proposto dalla medesima ricorrente, per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di cui al protocollo n. 10069/2025 del 27/06/2025, con il quale il Comandante del Corpo Polizia Locale ha disposto la decadenza dell'autorizzazione al Noleggio con Conducente n. 6/2021 – 7 RNC rilasciata dal Comune di Marciana ed altresì, per l'annullamento, dell'art. 49 *lettera e)* del Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente approvato con Delibera C.C. n. 51/2020 ai sensi del quale si prevede la decadenza dall'autorizzazione “...laddove l'esercente.... abbia trasferito di fatto la rimessa al di fuori dei territori indicati nell'art. 30 (doc. 2)” oltretutto, l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra i quali, la comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. 6263/2025 del 24 aprile 2025 ed il parere della Commissione comunale per il noleggio conducente rilasciato nella riunione datata 11 giugno 2025, verbale prot. 9587 del 20 giugno 2025;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 15/10/2026 ad oggetto “Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente - avverso il ricorso promosso al Consiglio di Stato - RG n. 8142/2026 - dalla Sig.ra. [REDACTED], contro il Comune di Marciana, per richiedere l'annullamento e/o riforma della Sentenza emessa dal TAR Toscana (sezione II) n. 00396/2026 del 23/02/2026;”

Dato atto che, con suddetta Delibera, si conferiva mandato al Responsabile Area 1 – *Servizi Affari Legali* - al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al fine di procedere alla costituzione in giudizio per la difesa dell'Ente, a seguito di ricorso proposto dinanzi al Consiglio di Stato - RG n. 8142/2026 - dalla ricorrente sopramenzionata contro il Comune di Marciana;

Considerato che, nel caso di specie, risulta necessario costituirsi in giudizio avverso il ricorso promosso dinanzi al Consiglio di Stato (RG n. 8142/2026) *ut supra*, onde evitare esiti sfavorevoli nei confronti dell'Ente;

Rilevato che, a garanzia della continuità difensiva e dell'alto livello qualitativo della prestazione *de qua*, è opportuno considerare che, la difesa dell'Ente, nel precedente grado di giudizio è stata effettuata dallo Studio Legale Luca Capecchi ed Associati;

Rilevato altresì che, per le ragioni di cui sopra, è opportuno confermare l'incarico allo Studio Legale Luca Capeccchi ed Associati, con sede in Via Giorgio La Pira n. 21, Cap. 50121, Firenze, C.F. e P. IVA 05480590487, pertanto Associazione Professionale e precisamente nella persona dell'Avv.to Giovanni Tieri, il quale nel dichiarare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in oggetto, ha confermato l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'assunzione del patrocinio di che trattasi, così come acclarato al prot. dell'Ente n. 16620/2026;

Precisato che, lo Studio Legale *de quo*, ha formulato preventivo di spesa per un importo onorari di € 4.037,00 al netto di spese generali 5%, CPA 4% ed IVA al 22% ossia, pari ad € 5.378,25 spese generali, CPA ed IVA inclusi, di cui acconto 50% alla costituzione in giudizio e saldo alla sentenza, nonché acclarato al protocollo dell'Ente al n. 16619/2026;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla nota prot. n. 11402/2025;

Dato atto che:

- l'art. 56 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice, i servizi legali aventi ad oggetto, *inter alia*, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato"* e che predetta norma, coordinata con l'art. 13 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga *"nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato"*;
- è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D. lgs. n. 36/2023 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;

Visti:

- il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018;
- la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C- 264/2018) a mente della quale, gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lett. d), I e II) della Direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'art. 17, lett. d), c.c.p. – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'Avvocato ed il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza; inoltre, i servizi legali possono partecipare direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre Collettività pubbliche;

Richiamati:

- l'art. 2 della legge 21 aprile 2023 n. 49, a tenore del quale, le disposizioni sull'equo compenso si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- l'art. 1 della suddetta legge n. 49/2023, per il quale l'equo compenso è la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal Decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

- il D.M. n. 55 del 10/03/2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 03/03/2018 e dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Ritenuto che, il compenso pattuito per la prestazione professionale, seppur quantificato in via presuntiva, redatto in base ad una cifra inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm. e ii. per il compenso forense relativo a causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato e, di bassa complessità, sia proporzionato ed altresì congruo in ordine alla specifica professionalità richiesta, al valore della causa, all'attività da svolgersi, al tempo necessario ed alle utilità e vantaggi che l'Ente si prefigge di ottenere;

Atteso che, risulta necessario con la presente, ai sensi dell'art. 192 co. 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituire determina a contrarre al fine di individuare gli elementi ed i criteri relativi all'affidamento dell'incarico:

- *Fine da perseguire*: costituzione in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;
- *Oggetto del contratto*: costituzione in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato avverso il ricorso - RG n. 8142/2026 - proposto dalla Sig.ra [REDACTED] sopra identificata, nonché promosso per ottenere l'annullamento e/o riforma della Sentenza emessa dal TAR Toscana (Sezione Seconda) n. 00396/2026 del 23 febbraio 2026, come sopra meglio specificato;
- *Forma del contratto*: ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *Scelta del contraente*: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 allo Studio Legale Luca Capecchi ed Associati, e specificatamente nella persona dell'Avv.to Giovanni Tieri;
- *Durata del contratto*: la durata del contratto si riferisce al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati;
- l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive dopo l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 182 e 191 che disciplinano le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 147-bis, il quale prevede il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti allo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

Determ. n. 109 del 20/10/2026 pag. 4/7

- la Legge Finanziaria per il 2015 (Legge 190/2014) che ha introdotto, nel D.P.R. n. 633/1972, il nuovo articolo 17-ter, rubricato *“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”*, il quale prevede che, per le cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., l'imposta sul valore aggiunto sia versata in ogni caso dagli Enti stessi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dalla citata legge di stabilità, che disciplina le modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte della P.A.;

Dato atto che, devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria i contratti per i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) del c.c.p. (v. Delibera ANAC Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 *“Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici”*);

Verificato che, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito al servizio in oggetto il codice CIG. n. BD6BE40155;

Attestata, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

- 1 di affidare**, per le motivazioni poste in premessa, allo Studio Legale Luca Capecci ed Associati, il cui C.F. e P. IVA 05480590487, con sede in Via Giorgio La Pira n. 21, Cap. 50121 Firenze, pertanto Associazione Professionale e precisamente confermato nella persona dell'Avv.to Giovanni Tieri, l'incarico di rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente al fine di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – RG n. 8142/2026 - nonché, promosso dalla Sig.ra [REDACTED], contro il Comune di Marciana per:
 - ottenere l'annullamento e/o riforma della sentenza del TAR Toscana (Sezione Seconda) n. 00396/2026 del 23 febbraio 2026, non notificata, con la quale è stato respinto il ricorso di primo grado - RG N. 2223/2025 - proposto dalla medesima ricorrente;
 - per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento di cui al protocollo n. 10069/2025 del 27/06/2025, con il quale il Comandante del Corpo Polizia Locale ha disposto la decadenza dell'autorizzazione al Noleggio con Conducente n. 6/2021 – 7 RNC rilasciata dal Comune di Marciana;
 - per l'annullamento, dell'art. 49 *lettera e)* del Regolamento Comunale per il Servizio di noleggio con conducente approvato con Delibera C.C. n. 51/2020 ai sensi del quale si prevede la decadenza dall'autorizzazione *“...laddove l'esercente...abbia trasferito di fatto la rimessa al di fuori dei territori indicati nell'art. 30 (doc. 2)”*;
 - per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra i quali, la comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. 6263/2025 del 24 aprile 2025 ed il parere della Commissione comunale per il noleggio conducente rilasciato nella riunione datata 11 giugno 2025, verbale prot. 9587 del 20 giugno 2025;

così come notificato ai sensi di legge con nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 15487 del 25/09/2026;

- 2 di impegnare**, in favore del predetto Studio Legale, la somma pari ad € 5.378,25 spese generali 5%, CPA 4% ed IVA al 22% inclusi, imputando la stessa con le modalità di seguito indicate:

Titolo I°	Missione 01	Programma 0102	Capitolo 101020315000	Esercizio Esigibilità	P.D.C.
Spese Correnti	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria Generale	Incarichi legali	2026	1030211006
TOTALE				€ 5.378,25	
SOGGETTO CREDITORE: Studio Legale Luca Capecci ed Associati - C.F. e P. IVA 05480590487 – CIG: BD6BE40155					

- 3 di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011:

SPESA - CAP. 101020315000 art. 0 "Incarichi legali"			
ANNO DI COMPETENZA (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		ANNO DI IMPUTAZIONE (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo	Anno	Importo
2026	€ 5.378,25	2026	€ 5.378,25
TOTALE	€ 5.378,25	TOTALE	€ 5.378,25

- 4 di provvedere** alla liquidazione della spesa, con separato atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della corretta esecuzione del servizio;
- 5 di accertare**, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 6 di attestare:**
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
 - che lo Studio Legale *de quo* è in regola con i requisiti di regolarità contributiva come da documentazione agli atti;
- 7 di prendere atto che** lo Studio Legale sopra identificato, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. n. 136/2010), ha comunicato il numero di conto corrente dedicato;
- 8 di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione, nei termini di cui al Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 183, comma 7, TUEL;
- 9 di rendere noto**, rispettivamente, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990, che l'Unità Organizzativa Responsabile del procedimento è l'Intestato Ufficio e che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Marianne Mazzei;
- 10 di dare espressamente atto:**
- che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio titolare di E.Q., ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non

Determ. n. 109 del 20/10/2026 pag. 6/7

essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) anche in relazione all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché delle Linee Guida n. 15 recanti *"Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"* approvate dal Consiglio A.N.A.C. con delibera n. 494 del 5 giugno 2019;

- che per il processo di cui al presente provvedimento l'area di "rischio corruttivo e trasparenza", di cui al vigente PIAO 2026-2028, è quella relativa all'affidamento diretto di lavori, servizi o forniture e che le misure di prevenzione della corruzione sono le seguenti:

1 - Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici;

2 - Misura di controllo specifica: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni;

3 - Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

4 - Rotazione: ove possibile garantire la rotazione dei singoli responsabili di procedimento;

11 di dare comunicazione allo Studio Legale Luca Capecchi ed Associati, del presente provvedimento;

12 di dichiarare che il Comune di Marciana, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/atto di affidamento, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Marciana; pec: protocollo@pec.comune.marciana.li.it; Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <https://www.comune.marciana.li.it/portal/informativa-privacy>;

13 di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, se ne dispone la pubblicazione nella relativa sezione del Sito Istituzionale dell'Ente;

14 di disporre la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio on-line per la generale conoscenza e l'assolvimento degli obblighi di legge in conformità al dettato dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009, degli artt. 27 e 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

MAZZEI MARIANNE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Marciana

Provincia di Livorno

N. 109 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 36/2023 E, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO "STUDIO LEGALE AVV.TI CAPECCHI E ASSOCIATI", PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE, AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO AL CONSIGLIO DI STATO - RG 8142/2026 - DALLA SIG.RA. ***, CONTRO IL COMUNE DI MARCIANA, PER RICHIEDERE L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA EMESSA DAL TAR TOSCANA (SEZIONE II) N. 00396/2026 DEL 23/02/2026; CIG N. BD6BE40155 -

VISTO

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

Marciana li, 21/10/2026

FIRMATO
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
DOTT.SSA MANCUSI CHIARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).